

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1834-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1966

*modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1966
(V. Stampato n. 3507)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(NATALI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1966*

Ammissione alla verifica metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Sono ammesse alla verifica prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Art. 2.

Le caratteristiche delle misure e le modalità per la loro verifica e legalizzazione sono stabilite, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 3.

Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

NOME DELLE MISURE	TOLLERANZA
cinque chilolitri	15 litri
dieci chilolitri	25 »
venti chilolitri	50 »
venticinque chilolitri	50 »
cinquanta chilolitri	100 »
cento chilolitri	200 »

Nella verifica prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*Identico.***Art. 2.***Identico.***Art. 3.***Identico.**Identico.*

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

massime di esattezza, tanto in più quanto in meno:

NOME DELLE MISURE	TOLLERANZA
cinque chilolitri	2 litri
dieci chilolitri	4 »
venti chilolitri	8 »
venticinque chilolitri	10 »
cinquanta chilolitri	20 »
cento chilolitri	40 »

La capacità delle misure si intende determinata alla temperatura di 15°C ed è segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in più e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacità totale.

Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro per l'industria e il commercio da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione all'uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta distanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.

Art. 4.

Per la verifica prima sono dovuti i seguenti diritti:

Per la capacità di cinque chilolitri	L. 10.000
Per la capacità di dieci chilolitri	» 20.000

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

Identico.

La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sarà stabilita con decreti del Ministro dell'industria, commercio e artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione all'uso cui ciascun tipo di misura è destinata e alla capacità di essa; detta istanza, tuttavia, dovrà essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Per la capacità di venti chilolitri	L. 40.000
Per la capacità di venticinque chilolitri	» 45.000
Per la capacità di cinquanta chilolitri	» 90.000
Per la capacità di cento chilolitri	» 180.000
Per le misure di cui all'articolo 5, per ogni chilolitro di capacità	» 2.000

Art. 5.

Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verifica prima, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

Detti serbatoi di misura saranno ammessi alla verifica periodica per cinque bienni, oltre quello in cui è avvenuta la verifica prima. Trascorso tale periodo non potranno essere usati come misure.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 5.

Per la durata di un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi alla verifica prima, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, serbatoi di misura aventi capacità diverse da quelle indicate dalla presente legge, a condizione che risultino installati in opera o in corso di installazione da epoca anteriore alla data stessa e che le caratteristiche di essi siano riconosciute tali da soddisfare alle prescrizioni di cui all'articolo 3.

Identico.